

Comune di
Fagnano Castello

Prot.N. 0002871 del 21/07/2017 - A
Cat. Cla. Uff. FINANZIARIO

Ufficio del Revisore Unico

Verbale n. 16/2017 del 20.07.2017

OGGETTO: Parere ai sensi dell'art. 239 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. Verifica degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento generale artt. 193 e 175 comma 8 del TUEL d.lgs. n. 267/2000.

L'anno 2017 il giorno 20 del mese di Luglio , presso il proprio studio, è convenuto il Revisore Unico del Comune di Fagnano Castello, Rag. Salvatore Suppa, per esprimere il proprio parere sulla salvaguardia degli equilibri finanziari e variazione al bilancio 2017/2019 di assestamento generale artt. 193 e 175 comma 8 del TUEL d.lgs. n. 267/2000.

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.05.2017, con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2016,
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 26.03.2017 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017/2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26.03.2017 con la quale si è approvato il bilancio previsionale per il triennio 2017/2019;

RICHIAMATO l'art. 193 del TUEL secondo cui:

- 1) gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6;
- 2) con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione e' allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.

- 3) ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per

Ufficio del Revisore Unico

Verbale n. 16/2017 del 20.07.2017

il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

- 4) La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

RICHIAMATI inoltre:

- il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;
- l'articolo 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio;

DATO ATTO quindi:

- che entro la data del 31 luglio p.v. occorre procedere alla verifica degli equilibri di bilancio ed alla variazione di assestamento generale artt. 193 e 175 comma 8 del TUEL. d.lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO altresì il principio applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE;

TENUTO conto che i vari Responsabili di Area hanno trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, i prospetti delle variazioni da apportare alle proprie dotazioni;

DATO ATTO inoltre che sono state sottoscritte le certificazioni, e che il responsabile del Servizio Affari Generali, con nota del 07.07.2017, protocollo n 2706 del 11.07.2017, ha comunicato l'esistenza di debiti fuori bilancio per un importo complessivo di €. 32.430,61 (sentenze esecutive notificate) e comunica l'esistenza di una ordinanza di provvisoria esecuzione, giusto decreto Ingiuntivo n.651/2016 €. 200.046,77 (vertenza ENI) (sentenza non notificata), e con nota del 19.07.2017 protocollo n. 2828 rettificava la dichiarazione precedente portando i debiti fuori bilancio ad un importo complessivo di E. 25.926,16;

DATO ATTO che alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del 11.07.2017, questo revisore aveva espresso il suo parere, verbale n. 14 del 13.07.2017 notificato a mezzo pec;

DATO ATTO che sulla base di nuovi eventi, documenti e notizie è stato elaborato la nuova verifica degli equilibri di bilancio alla variazione di assestamento generale artt. 193 e 175 comma 8 del TUEL. d.lgs. n. 267/2000;

Ufficio del Revisore Unico

Verbale n. 16/2017 del 20.07.2017

RILEVATO:

- che dalle comunicazioni di cui sopra si evidenzia che i debiti fuori bilanci trasmessi dal Responsabile degli Affari Generali hanno trovato la copertura finanziaria , nell'esercizio 2017 i debiti fuori bilancio notificati e nel triennio i restanti ;
- che per quanto riguarda le richieste di variazioni da apportare ai capitoli di entrata e di spesa, occorre evidenziare che le stesse, nel complesso, si auto compensano, determinando conseguentemente il mantenimento degli equilibri della gestione corrente e della gestione investimenti del bilancio;
- inoltre come, in conseguenza di quanto sopra riportato, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario così come risulta dai prospetti allegati alla proposta di delibera del consiglio comunale, se non si tiene conto della ordinanza di provvisoria esecuzione, causa **Eni di €. 200.046,47, imputata nel triennio e non nell'esercizio in corso;**
- che, anche per quanto riguarda la **gestione dei residui**, si evidenzia un generale equilibrio a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 118/2011, come corretto e integrato dal D. Lgs. n.126/2014, effettuato con deliberazione Giunta Comunale e le conseguenti re-iscrizioni e variazioni apportate al Bilancio di previsione 2017 e 2017/2019;

DATO ATTO che, allo stato attuale, si è provveduto a verificare la congruità del **Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE)** complessivamente stanziato nel bilancio di previsione (paragrafo 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), per il quale si apportano solo alcune modifiche di adeguamento :

RISULTATO AMMINISTRATIVO al 31,12,2016	555.079,86
Quota acc.ta per fondo crediti dubbia esigibilità	432.174,49
a) parte accantonata al altri fondi	30.000,00
b) Parte vincolata da leggi e principi contabili	88.461,47
c) Parte destinata	
Avanzo di Amministazione disponibile	4.443,90

RITENUTO dunque, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, comprensiva del fondo di riserva e del fondo di cassa e della gestione dei residui sopra effettuata, e che l'ordinanza di provvisoria esecuzione (causa Eni) è da considerarsi un debito fuori bilancio(da spendere nell'esercizio corrente) e se l'accordo alla proposta per come formulata dal comune, non trova accoglimento, è un evento che genera uno squilibrio di bilancio dell'esercizio in corso tale non garantirne il pareggio economico-finanziario;

VISTI i prospetti delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione 2017-2019 al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione, allegati alla proposta di delibera del consiglio comunale;

VISTA la proposta di deliberazione del consiglio comunale del 20.07.2017 ;

Ufficio del Revisore Unico

Verbale n. 16/2017 del 20.07.2017

ACCERTATO inoltre che le previsioni di bilancio, **non sono coerenti** con gli obiettivi del pareggio di bilancio 2017-2019, di cui all'articolo 31 della legge n. 183/2011 e all'articolo 1 del decreto legge n. 78/2015, in quanto non tengono conto della sentenza (causa Eni di €. 200.046,47), imputata nel triennio e non nell'esercizio in corso;

VISTI:

- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATO quanto previsto dall'art. 239 del citato D. Lgs.;

ANALIZZATI:

- il prospetto dell'equilibrio economico – finanziario sia di parte corrente che di parte capitale;
- il prospetto di verifica della congruità del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) complessivamente stanziato nel bilancio di previsione;
- il prospetti delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione 2017-2019 al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione con il dettaglio dei Capitoli;
- il prospetto relativo al pareggio di bilancio;

CONSIDERATO:

- che, ed in particolare, per quanto riguarda il debito (vertenza Eni) di €. 200.046,77 esiste una ordinanza di provvisoria esecuzione del 07.06.2017, anche se è stata avanzata una proposta di pagamento nei tre anni, ma, come regolato dall'art. 194 c.2 del Tuel , la stessa deve essere accettata dal creditore, l'importo da riconoscere nell'esercizio corrente è l'intero debito e non quello del pagamento rateale preposto dall' Ente nei tre esercizi;
- che dal contenzioso legale dell'Ente è esistente una controversia con Enel Energia di un importo di €. 153.056,30 (di natura simile a quella dell'Eni), per la quale è fissata l'udienza il 26.07.2017, e che nelle more che l'Ente potrebbe essere condannato al pagamento , ritengo che anche per questo l'importo debba essere adeguato il FONDO PASSIVITA' POTENZIALE;
- che le variazione in aumento al capitolo di entrate 3138 per un importo di €. 151.757,01 è rappresentata per la maggior parte, e precisamente €. 116.150,71, alla convenzione stipulata dal Comune in data 30.05.2017 con la società Selettra SPA, giusta delibera di giunta n. 53 del 20.06.2017, la quale prevede che la società Selettra Spa si accolla debiti che il comune ha nei confronti della società Enel spa per fatture di pari importo datate 2014, oltre a non prevedere tempi e modalità certe di pagamento;
- che la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito. L'iscrizione della posta contabile nel bilancio annuale e pluriennale avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge

Ufficio del Revisore Unico

Verbale n. 16/2017 del 20.07.2017

L'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito, quanto sopra nella convenzione Selettra Spa, anche se vi è un accollo di debito non vi sono date e scadenze concordate per gli adempimenti di pagamento;

- che la variazione in aumento al capitolo di spesa 1937 per l'importo di €. 148.296,39 sono riferite all'esercizio in corso e non tengono conto delle fatture del 2014 della società Enel Spa, accollate dalla società Selettra Spa per l'importo di 116.150,71;
- che la variazione in diminuzione al capitolo di spesa 2150 Fdo Passività Potenziale per l'importo di €. 40.000,00 portandolo a €.0, è del tutto imprudente in considerazione che il Comune ha molte cause pendenti e non ultima per come su ribadito quella con Enel Energia Spa per un importo di €. 153.056,30, per la quale l'udienza è fissata a breve;
- che è compito del revisore esprimere un parere obbligatorio come quello sulla verifica degli equilibri e sull'assestamento di bilancio, alla luce dell'esame approfondito dei dati finanziari forniti dal competente servizio di ragioneria valutando attentamente e correttamente la coerenza, l'attendibilità e la congruità delle previsioni;
- che sono in dubbio gli equilibri del bilancio corrente come quello del bilancio in conto capitale e la probabile sussistenza di disavanzo di amministrazione.

Per quanto sopra rilevato, richiamato, analizzato e considerato;

Il Revisore dei Conti esprime

Parere

SFAVOREVOLE

sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 del Dlgs 267/2000 e alle variazioni al bilancio 2017/2019 di assestamento generale di cui all'art.175 c.8 Dlgs 267/2000.

Invita

Il consiglio comunale ad adoperarsi al fine di adottare gli strumenti necessari al ripiano del potenziale disavanzo, nonché all'attuazione della disciplina prevista dal Dm 02.04.2015.

Il Revisore Dei Conti
Rag. Salvatore Suppa

